



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SEGRETARIO COMUNALE

Determina del Responsabile del Servizio N. 23 del 14/05/2024
PROPOSTA N. 644 del 14/05/2024

OGGETTO: Acquisto servizio Whistleblowing tramite piattaforma web. Decisione a contrarre. Ordinativo di esecuzione immediata sul Mepa. CIG B1A842A6D0.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.2024, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2024- 2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2024, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 32 in data 28/03/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;

RICHIAMATO altresì il Decreto sindacale n. 29 Prot. n. 22564 del 10.10.2019, con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Comune;

RILEVATO che:

- L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha inserito un nuovo articolo, il 54-bis, al D.Lgs n. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing;
- L’ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha emesso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)” con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate con sistemi informatizzati e crittografici;
- La legge n. 179 del 30.11.2017 ha modificato l’art. 54-bis del D.Lgs n. 165/2001, rafforzando la tutela per i dipendenti pubblici e privati che segnalino illeciti e/o reati ai soggetti preposti, proteggendolo contro le eventuali ritorsioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, da parte di colleghi o superiori; la stessa legge ha stabilito che l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione e gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli;

- L'ANAC, con delibera n. 469 del 9.06.2021 (Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs n. 165/2001), ha fornito indicazioni sui necessari accorgimenti da adottare per dare attuazione alla normativa di cui alla legge n. 179/2017, declinando i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata ,nonché chiarendo il ruolo svolto dal RPCT, con ciò superando le precedenti Linee guida adottate con la citata determinazione n. 6/2015;
- La delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 ha approvato il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del D.Lgs n. 165/2001;
- Per le disposizioni in esame, l'Ente è quindi tenuto a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, ciò può essere compiutamente ottenuto attraverso l'ausilio di procedure informatiche realizzate in maniera tale da:
 1. Gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
 2. Tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
 3. Tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette,
 4. Tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
 5. Consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria,
 6. Identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
 7. Separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
 8. Non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001;

9. Mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa;
10. Il sistema, oltre a tenere traccia delle operazioni eseguite, dovrà offrire idonee garanzie a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni che attraverso questo verranno acquisiti, elaborati e comunicati secondo la procedura di gestione delle segnalazioni opportunamente stabilita dall'amministrazione;

DATO ATTO che questa Amministrazione si è dotata a decorrere dal 2021 di un sistema di segnalazione mediante una soluzione software rispondente alle caratteristiche sopra elencate, per la durata di tre anni;

ATTESO che:

- la disciplina a livello nazionale è stata interamente riformata a opera del D.lgs n. 24/2023 che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha abrogato gli artt. 54-bis del D.Lgs n. 165/2001 e 3 della legge n. 179/2017 e raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico sia di quello privato;
- le disposizioni previste nel D.Lgs n. 24/2023 hanno effetto, per gli enti pubblici, a partire dal 15 luglio 2023;
- in attuazione dell'art. 10 del D.Lgs n. 24/2023 l'ANAC in data 12.07.2023 ha adottato specifiche Linee guida in materia

VALUTATA pertanto la necessità di procedere all'adozione di una soluzione software aggiornata alle disposizioni nel frattempo emanate, considerata anche l'intervenuta scadenza del precedente servizio di segnalazione;

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria per le attività di loro competenza;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, ai sensi del quale *"...Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure..."*;

DATO ATTO che per l'acquisto di beni e servizi informatici, anche di importo inferiore ai 5.000,00 euro, è necessario che gli enti locali rispettino la procedura prevista dal comma 512 ed il complesso delle norme dettate per il settore informatico dai commi 513-520 della legge n. 208/2015, e che pertanto sussiste l'obbligo di approvvigionamento di qualunque importo esclusivamente tramite i soggetti individuati dall'art. 1, comma 512, della stessa legge;

VERIFICATO che sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), istituito ai sensi dell'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, esiste un'offerta attiva attinente l'intervento in oggetto, al quale poter aderire ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n.296 del 27/12/2006, così come modificata dalla Legge n.94 del 6/07/2012, ed in particolare, la categoria Licenze software- Mepa Servizi;

RITENUTO opportuno aderire, nell'ambito della categoria di cui sopra, alla proposta contrattuale di acquisto del software "Whistleblowing Intelligente: applicativo per la gestione delle segnalazioni anticorruzione" fornito dalla ditta "Tecnolink S.r.l." con sede in Torino – Via P. Bagetti 10, per l'importo annuale di € 480,00 + Iva e per la durata di tre anni;

OSSERVATO che:

- l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante la fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, analogamente alla disposizione di cui sopra, ribadisce come *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali de contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*, stabilendo, al comma 2, che *"in caso di affidamento diretto, la determina a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
- l'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 stabilisce che, salvo quanto previsto dagli artt. 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità (fra l'altro): *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- l'art. 48, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023 enuncia che: *"Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.Lgs n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

RILEVATO che, ai sensi dei citati art. 17 D.Lgs n. 36/2023 e 192 D.Lgs n. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire è la acquisizione di un software di gestione per la segnalazione degli illeciti nella Pubblica Amministrazione (cosiddetto Whistleblowing) in adempimento alle vigenti disposizioni normative in materia;
- il contratto verrà concluso mediante documento di stipula emesso sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel pertinente Bando presente sul MEPA;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio sopra richiamato per la durata di tre anni;
- la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023;
- il valore complessivo del servizio è pari a € 1.440,00 + Iva per n.3 annualità;
- l'affidamento oggetto della presente determinazione non soggiace all'obbligo del preventivo inserimento nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 140.000,00;

EVIDENZIATO che:

- si è ritenuto individuare l'operatore economico a cui affidare la prestazione oggetto della presente determinazione in via diretta – secondo quanto previsto dal richiamato quadro normativo di riferimento e in particolare in ragione di quanto previsto all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 – e si è individuato la Società Tecnolink S.r.l. con sede a Torino i Via Bagetti n. 10;
- tale individuazione, altresì, si ritiene, da un lato, corretta e rispettosa della normativa vigente e, dall'altro, funzionale agli obiettivi dell'amministrazione comunale anche in considerazione delle ragioni sopra riportate;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 36/2023, relativamente al rispetto del principio di rotazione, trova applicazione in questo caso il comma 6, il quale prevede la possibilità di derogare all'applicazione di tale principio per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

DATO ATTO che:

- l'operatore economico individuato ha reso, mediante corrispondenza acquisita agli atti con Prot. n. 13548 del 13.05.2024, la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 52, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché il modulo di comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari;

- è stato acquisito il Durc regolare Prot. Inail n. 42811771 del 06.03.2024, in scadenza al 04.07.2024;
- è stato acquisito il CIG B1A842A6D0;

VALUTATA la congruenza del prezzo richiesto, non superiore all'importo sostenuto per la medesima finalità nell'ultimo triennio;

RITENUTO dunque di poter procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto alle condizioni definite nella presente determinazione;

RITENUTO di provvedere ad impegnare le somme necessarie alla fornitura dell'applicativo sopra richiamato, con imputazione della spesa di € 480,00 + Iva sul Bilancio di Previsione 2024, 2025 e 2026, precisando che non trova applicazione l'obbligo del versamento dei contributi a favore dell'ANAC stante l'importo inferiore a € 40.000,00;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, mediante ordinativo esecuzione immediata n. 7861159 sulla piattaforma MEPA, all'affidamento della fornitura del software di gestione "Whistleblowing Intelligente" alla ditta "Tecnolink S.r.l." con sede in Torino – Via P. Bagetti 10, per l'importo annuale di € 480,00 + Iva e per n. 3 anni;

DI impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

- € 480,00 + Iva 22% = € 585,60 sul Cap. 98/0 del Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024;
- € 480,00 + Iva 22% = € 585,60 sul Cap. 98/0 del Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2025;
- € 480,00 + Iva 22% = € 585,60 sul Cap. 98/0 del Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2026;

DI accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2023;

DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI rendere noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Pica;

DI trasmettere il presente provvedimento:
all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DI disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

DI dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI provvedere alla liquidazione delle somme autorizzate con il presente atto con successiva Determinazione dietro presentazione di regolari fatture della Ditta Affidataria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione stessa;

DI dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse;

DI stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Avverso il presente atto è ammesso, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporre eventualmente entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 644 del 14/05/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PICA STEFANIA in data 14/05/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 644 del 14/05/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	98	7	1	01	02	1	03	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	585,60
2024	98	8	1	01	02	1	03	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	585,60
2024	98	9	1	01	02	1	03	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	585,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 16/05/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 824

Il 16/05/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 547 del 16/05/2024 con oggetto: **Acquisto servizio Whistleblowing tramite piattaforma web. Decisione a contrarre. Ordinativo di esecuzione immediata sul Mepa. CIG B1A842A6D0.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PICA STEFANIA il 16/05/2024.